



Sentenza. n. 48/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37393** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa, dagli avv. ti Antonio De Nicolò e Michele Jacono ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Molfetta (BA), alla Via Quintino Sella, n. 13 e presso lo studio dell'avv. Luigi Fino, sito in Bari al Viale della Repubblica, n. 16

contro:

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023 l'Avv. Jacono per la ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che con il ricorso all'esame la ricorrente XXX, in qualità di moglie del sig. XXX, ex Primo Maresciallo Luogotenente dell'Aeronautica Militare, in quiescenza dal 23 ottobre 2019 e titolare, sino alla data del decesso (avvenuta in data 29 aprile 2021), del trattamento

pensionistico “d’inabilità” liquidato con il sistema misto e con un’anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 16 anni e 8 mesi, dichiarando di aver indirizzato all’INPS una istanza tesa alla riliquidazione della pensione di reversibilità in applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/1973, ha dedotto che ai sensi del comma 1° comma del suddetto art. 54 al personale militare, che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 anni entro il 31.12.1995, per il calcolo delle quote retributive della pensione deve essere applicata l’aliquota percentuale di cui all’art. 54, comma 1 del DPR n. 1092/1973, secondo l’interpretazione data a tale norma dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n.1/2021/QM;

- che l’INPS, costituitosi in giudizio in data 11 dicembre 2023, ha comunicato che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità della ricorrente, facendo applicazione dell’aliquota del 2,44%, in esecuzione di quanto affermato dalle SS.RR della Corte di conti con sentenza n. 1/2021, all’uopo allegando il relativo provvedimento, già adottato dall’Istituto previdenziale in data 3 febbraio 2022 (unitamente alla liquidazione degli arretrati maturati *medio tempore*), ed ha chiesto, nel contesto della memoria di costituzione, che il ricorso sia rigettato o, in subordine, dichiarata cessata la materia del contendere;

- che, in effetti, l’Organo di nomofilachia con la Sentenza n. 1/2021/QM ha risolto la questione di massima controversa concernente la soggetta materia nei seguenti testuali termini: «...La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%... »;

- Ritenuto di non aver motivo per discostarsi dal sopra enunciato principio di diritto;

- Considerato che all’odierna udienza, il difensore della XXX ha aderito all’istanza di cessazione della materia del contendere e l’avv. dell’INPS ha confermato quanto dedotto negli atti scritti, chiedendo la condanna alle spese, in considerazione dell’avvenuto

soddisfacimento in via amministrativa dell'avanzata pretesa ben prima della presentazione del ricorso;

- Ritenuto, pertanto, che è venuta a cessare la materia del contendere, essendo stata la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento e, quindi, che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti;

Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale le spese del giudizio (cfr., ex multis: Sez. Giurisd. Abruzzo, sent. n.76/2023), quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi in capo alla ricorrente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data antecedente (il 3 febbraio 2022) sia al deposito del ricorso presso questa sezione giurisdizionale (in data il 20 giugno 2023), sia, ovviamente, alla notifica dello stesso all'INPS (effettuata unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza),

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 400,00, oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2023.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 12.03.2024

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano